

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1965

Istituzione in Pisa della Scuola superiore
di studi universitari e di perfezionamento

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione d'indagine della scuola ha messo in evidenza la necessità di preparare un maggior numero di giovani per la ricerca scientifica e per l'insegnamento in tutti i suoi gradi, necessità che emerge dallo sviluppo delle istituzioni scolastiche sia al livello secondario sia a quello universitario.

A tale scopo occorre curare in maniera particolare quei giovani che dimostrino capacità e attitudini alla ricerca scientifica e all'insegnamento.

Per la formazione di tali giovani occorre dare loro assistenza, non soltanto materiale ma morale e didattica al fine di integrare con insegnamenti, seminari e corsi speciali gli studi che essi compiono nelle Università e, successivamente alla laurea, fornire loro i mezzi necessari per il perfezionamento (per un periodo massimo di due anni), sia ai fini della ricerca scientifica, sia ai fini dell'insegnamento.

Un'attività ai fini sopra indicati è stata finora promossa in Italia, come è noto, dal punto di vista istituzionale, soltanto dalla Scuola normale superiore di Pisa, la quale, però accoglie soltanto giovani delle Facoltà di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Collegandosi a questa tradizione, sono sorti in Pisa, in via di fatto, sotto gli auspici della Università, il Collegio giuridico, il Collegio medico e la Scuola superiore per le scienze applicate « A. Pacinotti ».

Il primo, istituito in via sperimentale nel 1931-32, iniziò il suo funzionamento regolare nel 1933-34, a seguito di una convenzione stipulata tra la Scuola normale superiore e l'Università di Pisa, che provvide anche ad assegnare al Collegio una sede propria in Piazza dei Cavalieri. In seguito alle vicende belliche, ne fu sospeso il funzionamento, ripreso poi, nel 1952-53. Il Collegio accoglie studenti iscritti ai corsi di laurea in giuri-

sprudenza ed in scienze politiche, e laureati perfezionandi dei medesimi corsi, in seguito a concorso nazionale.

Il Collegio medico fu istituito nel 1932, a seguito di una convenzione stipulata tra la Scuola normale e l'Università di Pisa. Sospese la sua attività, come il Collegio giuridico, nel 1943, per riprenderla nel 1952-53. Esso accoglie, in seguito a concorso nazionale, studenti al corso di laurea in medicina e chirurgia e laureati perfezionandi.

La Scuola superiore per le scienze applicate « A. Pacinotti » è stata istituita nel 1951-52, ed accoglie — anch'essa per concorso nazionale — studenti dei corsi di laurea in ingegneria, in agraria e in economia e commercio, nonché laureati perfezionandi.

Il Ministero della pubblica istruzione, nella decorsa legislatura (1959), aveva ritenuto di dare un regolare assetto giuridico amministrativo alla scuola « Pacinotti », presentando un apposito disegno di legge, col quale la Scuola era riconosciuta istituto di grado universitario ad ordinamento speciale, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 40 milioni.

Il provvedimento fu preso in esame, ma sopravvenne la chiusura della legislatura, prima che esso potesse essere approvato.

Questo Ministero, riprendendo in esame la situazione della Scuola « Pacinotti », ha ritenuto opportuno dare stabile assetto anche agli altri due Collegi.

Le tre istituzioni, ospitate in locali predisposti dall'Università, si sono dimostrate provvide sotto ogni aspetto, non soltanto perchè gli studenti ricevono la più ampia assistenza nel compimento dei loro studi, ma anche perchè essi sono avviati alla ricerca scientifica e all'insegnamento.

Lusinghieri sono stati i risultati conseguiti dai tre Collegi: non pochi, infatti, sono i laureati che, compiuti i loro studi nei suddetti collegi, hanno raggiunto la cattedra universitaria, la libera docenza, mentre numerosi altri — delle leve più giovani — si trovano avviati alla carriera scientifica come assistenti universitari, ovvero ricoprono in-

carichi di alta responsabilità in industrie nazionali, per tacere di alcuni elementi che oggi ricoprono incarichi di Governo.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge, col quale le tre istituzioni vengono fuse in una Scuola superiore di studi universitari, che si iscrive tra gli Istituti d'istruzione superiore con ordinamento speciale, di cui all'articolo 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, con una fisionomia in gran parte simile a quella della Scuola normale superiore.

La fusione delle tre istituzioni in una unica Scuola consente una maggiore funzionalità amministrativa con notevole economia di mezzi, senza nuocere alla efficienza didattica connessa alla natura specifica dei vari corsi di studio, salvaguardata dalla articolazione della Scuola in apposite Sezioni.

La Scuola è dotata di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare ed è, nel contempo, sottoposta ai limiti imposti dalle norme vigenti per gli Istituti d'istruzione superiore ed alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ad essa, inoltre, sono estese tutte le disposizioni del predetto testo unico, in quanto applicabili.

Il disegno di legge si compone di n. 10 articoli, concernenti la istituzione della Scuola, i suoi fini, i suoi organi, il suo assetto finanziario-amministrativo.

Al Personale specificamente e stabilmente addetto alla funzione didattica, amministrativa e ausiliaria, il Ministero della pubblica istruzione provvederà con assegnazioni disposte sui ruoli esistenti, secondo le esigenze e le disponibilità.

La maggiore spesa, derivante dall'attuazione della iniziativa, assomma a lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e sarà fronteggiata per l'esercizio finanziario 1966 mediante riduzione dello stanziamento, di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando giovani studiosi di diverse discipline alla ricerca scientifica ed all'insegnamento.

A tal fine la Scuola accoglie — per concorso nazionale — studenti iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in medicina e chirurgia, in agraria, in ingegneria, in economia e commercio, nonché, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le Università italiane, fornendo loro gratuitamente — presso gli annessi Collegi — alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari, o mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio.

I vincitori del concorso nazionale di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio dell'Università di Pisa.

La Scuola si articola in cinque sezioni, ciascuna delle quali accoglie gli studenti e i laureati perfezionandi dei corsi di laurea suindicati. Per quelli di giurisprudenza e scienze politiche, la sezione è unica.

Art. 3.

Il governo della Scuola è affidato:

- 1) al Direttore;
- 2) al Consiglio direttivo.

Art. 4.

La direzione della Scuola spetta al Rettore *pro tempore* della Università di Pisa.

Il Direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.

Il Vicedirettore della Scuola è nominato dal Direttore della Scuola stessa per un biennio salvo conferma; il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il Direttore stesso in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5.

Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Università ed Istituti di istruzione superiore.

Esso è composto:

a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;

b) dal Vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del Direttore, lo presiede;

c) dai Presidi delle Facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati;

d) dai cinque Direttori di sezione, di cui all'articolo che segue;

e) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministeri;

f) dal Direttore amministrativo della Università di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Art. 6.

Il Direttore di sezione è nominato dal Rettore dell'Università di Pisa nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal Consiglio di Facoltà di ciascuna sezione.

Il Direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche, e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive di una commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di Facoltà, composta dallo stesso Direttore e da due professori di ruolo della Facoltà interessata, nominati dal Consiglio direttivo della Scuola. Tutti durano in carica tre anni, e possono essere confermati.

Qualora due o più sezioni e i relativi Collegi si trovino riuniti in una medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidate al più anziano tra i Direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascun Direttore di sezione.

Art. 7.

Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributi per il funzionamento, lire 100 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Al mantenimento della Scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati.

Art. 8.

L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, saranno stabiliti con lo Statuto.

Lo Statuto è proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, udite le Commissioni didattiche delle sezioni, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità ed hanno attuazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Lo Statuto non può essere modificato se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla sua approvazione o dalla sua ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità.

Art. 9.

Il Direttore amministrativo dell'Università di Pisa esercita le funzioni di Segretario della Scuola.

Al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Agli insegnamenti di cui all'articolo 2, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.

Art. 10.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1966, mediante riduzione del fondo, di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.